




Consiglio regionale della Campania

Carta dei servizi del *Corecom Campania*



COS'È LA CARTA DEI SERVIZI

- ▶ *La Carta dei Servizi è il documento con il quale il Co.Re.Com Campania, erogatore di servizi, assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza riguardo i propri servizi, le modalità di erogazione di questi servizi, gli standard di qualità e informa l'utente sulle modalità di tutela previste.*
- ▶ *Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Campania, organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazione, svolge anche funzioni **delegate dall' Agcom** (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) e ulteriori compiti istruttori per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.*
- ▶ *Attraverso la "Carta dei Servizi" il Co.Re.Com. Campania individua gli **standard qualitativi e quantitativi** della propria prestazione, con l'intento di monitorare e migliorare le modalità delle forniture dei servizi erogati.*
- ▶ *Obiettivo della Carta, quindi, è quello di presentare al Cittadino una **informazione chiara e facilmente accessibile.***



Chi siamo

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni istituito con Legge regionale n. 9 del 1° luglio 2002 ha come mission quella di "assicurare sul territorio le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni", in difesa degli interessi dei cittadini.

Il Corecom è organo di consulenza, gestione e garanzia della Regione per le funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.

Il Corecom è, altresì, organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e svolge funzioni ad esso delegate dalla stessa.

Il Corecom è un organismo di Garanzia incardinato nell'organizzazione del Consiglio Regionale che vuole fornire ai cittadini della Regione delle risposte ai rapidi cambiamenti conseguenti all'evoluzione tecnologica nel campo delle telecomunicazioni.

I Co.Re.Com. sono organi "misti", cioè in rapporto tanto con la sfera regionale quanto con l'Autorità nazionale. I Comitati regionali sono organi delle Regioni, dal punto di vista strutturale, istituiti e disciplinati con legge regionale ma sono anche organi dell'Autorità, dal punto di vista delle funzioni che svolgono.

Le norme istitutive regionali del Co.Re.Com. che ne definiscono la natura, la composizione ed i compiti in base alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate, si attengono agli indirizzi ed ai criteri individuati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della Legge 31 luglio 1997, n.249, della deliberazione n. 52 del 28 aprile 1999, nonché al Regolamento adottato dall'Autorità, in applicazione della medesima norma, con deliberazione n.53 del 28 aprile 1999.

In tal senso dispone l'art. 2 della l. r. n. 9/2002.

Il Comitato

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Campania (ai sensi delle LL.R. nn.17/96 - 9/2002 - 7/2014) è costituito da 3 componenti, compreso il Presidente, scelti fra persone in possesso di necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici documentati e appositamente valutati.


Resta in carica cinque anni.

Il Presidente e i Componenti il Comitato

Il Presidente del Co.Re.Com. è eletto dal Consiglio Regionale nell'ambito di una terna definita dal Presidente del Consiglio Regionale d'intesa col Presidente della Giunta Regionale.

Gli altri due componenti sono eletti dal Consiglio Regionale con voto limitato.

Il Presidente del Co.Re.Com. rappresenta il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni in esse adottate, cura i rapporti con gli organi della Regione, con l'Autorità e gli altri organi statali.



La Struttura

Nell'esercizio delle sue funzioni il Co.Re.Com. si avvale di una apposita struttura istituita presso il Consiglio Regionale.

Servizio di supporto al Co.Re.Com. Campania è una struttura tecnico-amministrativa ed attualmente è così composta.

Dirigente *ad interim*
Dott.ssa Vincenza Vassallo

Responsabile Definizioni

Tel. 0817783221 mail: vassallo.vin@cr.campania.it

FUNZIONARIO

DOTT. PARIDE VETRANO

TEL. 0817783518
MAIL: VETRANO.PAR@CR.CAMPANIA.IT

FUNZIONARIO

AVV. RAIMONDO MIRAGLIA

TEL. 0817783506
MAIL: MIRAGLIA.RAI@CR.CAMPANIA.IT

FUNZIONARIO

DOTT. VINCENZO DI SEGNI

TEL. 0817783637
MAIL: DISEGNI.VIN@CR.CAMPANIA.IT

FUNZIONARIA

DOTT.SSA ANNARITA DI BENEDETTO

TEL. 0817783374
MAIL: DIBENEDETTO.ANN@CR.CAMPANIA.IT



Istruttore amministrativo

Dott.ssa Chiara D'Aloia
Conciliatrice

Tel. 0817783873
Mail: daloia.chi@cr.campania.it

Istruttore economico-finanziario

Dott.ssa Stefania Lucia Tarantino
Conciliatrice

Tel. 0817783339
Mail: tarantino.ste@cr.campania.it

Istruttore economico-finanziario

Gerardo Altea
Protocollo

Tel. 0817783923
Mail: altea.ger@cr.campania.it

Segreteria

Tel. 0817783864
Mail: corecomcampania@cr.campania.it

LE NOSTRE ATTIVITA'

FUNZIONI PROPRIE

Il Co.Re.Com. svolge funzioni proprie e funzioni delegate AGCOM.

Tra le FUNZIONI PROPRIE, tra quelle di maggiore e diretto rapporto con il Consiglio Regionale, sulla complessa materia delle comunicazioni, svolge:

- *Funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta;*
- *assistenza agli Organi Consiliari in termini di analisi e ricerche commissionate dagli stessi organi per l'adozione di provvedimenti riferiti alle emittenti radiotelevisive, alle imprese di editoria locale e di comunicazione operanti nel territorio regionale;*
- *analisi e ricerche per il supporto all'attività legislativa in materia di comunicazioni;*
- *formulazione di proposte di collaborazione con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo regionale ai sensi della legge n.103/1975;*

- **Funzioni gestionali:**

- *procedure per regolare e consentire **l'accesso Radiotelevisivo** regionale ai sensi della legge n.103/1975;*

- **Funzioni di controllo:**

- *vigilanza, in collaborazione con gli enti preposti, sul rispetto della normativa sulle **emissioni elettromagnetiche**;*

FUNZIONI DELEGATE

Tra le *FUNZIONI* di gestione, garanzia e controllo *DELEGATE* **dall'AGCOM** le principali sono:

a) *tutela e garanzia dell'utenza, con particolare riferimento ai minori, attraverso iniziative di educazione all'utilizzo dei media decentrate sul territorio nazionale da svolgersi nell'ambito delle attività di alfabetizzazione mediatica e digitale promosse dall'Autorità, anche in raccordo con altre istituzioni nazionali, tenendo conto delle attività di media education promosse dagli stessi CO.RE.COM. nell'ambito di funzioni proprie previste dalle rispettive leggi regionali;*

b) *esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell'articolo 35 del TUSMA;*

c) *vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;*

d) *svolgimento del tentativo di conciliazione, limitatamente alle controversie tra enti gestori del servizio di comunicazioni elettroniche e utenti, e assunzione dei provvedimenti temporanei ai sensi degli artt. 3 e ss. del "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche o fornitori di servizi di media audiovisivi", di cui alla delibera n. 203/18/CONS e s.m.i.;*

e) *definizione delle controversie indicate all'articolo 14 del "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche o fornitori di servizi di media audiovisivi", di cui alla delibera n. 203/18/CONS e s.m.i., a esclusione di quelle concernenti operatori o utenti di altri Stati dell'Unione Europea di cui all'art. 25, comma 6, del Codice delle comunicazioni elettroniche e di quelle di cui all'art. 22, comma 1, del Regolamento di procedura. Ai fini del conferimento di tale delega, ciascun CO.RE.COM., nell'ambito della propria organizzazione interna, deve garantire la separazione tra la funzione di conciliazione e quella di definizione della controversia e, nell'ambito di questa, tra competenze*

istruttorie e decisorie. Al procedimento per la definizione delle controversie si applicano, in quanto compatibili, le norme del citato Regolamento;

f) vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità;

g) gestione delle posizioni degli operatori nell'ambito del Registro degli Operatori di Comunicazione secondo le linee guida fissate dall'Autorità e sotto il coordinamento della medesima. La delega comprende lo svolgimento, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, dei procedimenti di iscrizione e gli aggiornamenti delle posizioni all'interno del Registro nonché il rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione.

*Tra le ulteriori funzioni svolge, per conto del **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**:*

- Le attività istruttorie derivanti dalle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n.28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" che all'art.4 prevede: "alle emittenti radiofoniche e televisive che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica".



TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE

Il **Co.Re.Com.**, su delega dell'**AGCOM**, si occupa di risolvere le controversie **tra utenti e gestori del servizio di telecomunicazioni.**

Gli utenti che contestano la **violazione di un proprio diritto**, prima di avviare un ricorso in sede giudiziaria, devono obbligatoriamente esperire un **tentativo di conciliazione** presso il Co.Re.Com. competente per territorio.



COME FUNZIONA LA CONCILIAZIONE

Il cittadino può avviare la procedura di conciliazione, dotandosi di Spid e accedendo al sito *conciliaweb.agcom.it*

Una volta registratosi, potrà accedere alle funzioni della piattaforma creata per l'Agcom e presentare la propria istanza, così anche per le persone giuridiche

E POI...

- ▶ Al ricevimento dell'istanza, il **Co.Re.Com.** vaglia **l'ammissibilità della domanda**
- ▶ Entro trenta giorni l'utente verrà **convocato a partecipare all'udienza di conciliazione**, tramite notifiche telematiche effettuate dalla piattaforma Conciliaweb presso il recapito telefonico mobile o indirizzo mail inserito al momento della registrazione sul portale
- ▶ Nel caso in cui l'udienza non sia convocata entro trenta giorni, l'istante ha la facoltà di rivolgersi direttamente all'Autorità Giudiziaria
- ▶ L'udienza **si svolgerà a distanza in modalità telematica tramite la virtual room** di Microsoft Teams messa a disposizione da Conciliaweb. In questa sede saranno presenti un referente dell'operatore ed un conciliatore del Corecom, che avrà il ruolo di favorire l'accordo conciliativo tra le parti, attraverso un comportamento di imparzialità ed equidistanza, o accerterà l'impossibilità di addivenire ad un accordo

Referente:
Avv. Raimondo MIRAGLIA

PARAMETRI DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO

SERVIZIO	Tempo intercorrente da:	Standard	Termini di Legge (Ordinatori)
----------	-------------------------	----------	-------------------------------

Conclusioni del tentativo

73

Obbligatorio di conciliazione

Data di proposizione dell'istanza

*

30 gg.

**Tale termine, pur rappresentando il fondamento principale della programmazione dell'attività, deve essere commisurato, nella concreta gestione delle attività di conciliazione, con ulteriori specifici interessi che necessariamente devono essere presi in considerazione da parte di questa Amministrazione nello svolgimento della funzione delegata di conciliazione.*

In particolare, l'obiettivo del rispetto delle tempistiche previste per la conclusione del procedimento è necessariamente contemperato con la concreta disponibilità dei gestori rispetto alla partecipazione alle udienze.

PROCEDURA D'URGENZA IN CASO DI DISTACCO DELLA LINEA

In caso di distacco della linea, l'utente può richiedere al Co.Re.Com. di adottare **provvedimenti temporanei** per la riattivazione del servizio, utilizzando la procedura **GU 5**, con le medesime modalità previste per l'invio dell'istanza di conciliazione.



Referente:

Dott. Paride VETRANO

PARAMETRI DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO

<i>SERVIZIO</i>	<i>Tempo intercorrente da:</i>	<i>Standard</i>	<i>Termini di Legge (Ordinatori)</i>
<i>Conclusioni del procedimento di provvedimento temporaneo</i>	<i>Ricevimento della richiesta</i>	10	<i>10 gg.</i>

PROCEDURA AGCOM

Il regolamento di procedura delle conciliazioni può essere scaricato direttamente da Conciliaweb



**HAI
SENTITO
È
GRATIS!!**

Il tentativo di conciliazione è

- **un servizio gratuito**
- **digitale**
- **di facile accesso**
- **e che garantisce in tempi rapidi la definizione della controversia.**

COME PRESENTARE RICORSO?

Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto **esito negativo**, o accordo parziale, è possibile:

- ▶ presentare ricorso presso **l'Autorità Giudiziaria** competente, oppure
- ▶ presentare **istanza di definizione** attraverso il **formulario GU 14**, scaricabile su Conciliaweb, in questo caso sarà il Co.Re.Com. a decidere sulla controversia



L'intervento di definizione **non** può essere richiesto qualora:

- siano decorsi più di **tre mesi** dalla data di conclusione della procedura di conciliazione, e/o
- l'istante non si sia presentato al tavolo di conciliazione.

COMUNICAZIONE POLITICA

Il Co.Re.Com. ha il compito di verificare il rispetto della normativa in materia di Comunicazione politica, svolgendo le seguenti attività:

- **consulenza e informazione**, sia nei confronti delle emittenti radiotelevisive che dei soggetti politici;
- **istruttoria delle segnalazioni** di violazione della par condicio;
- **gestione degli spazi pubblicitari** riservati dalle emittenti radiotelevisive ai soggetti politici per la messa in onda dei messaggi autogestiti gratuiti (M.A.G.) e rendicontazione dei rimborsi spettanti alle emittenti sulla base del numero di spot elettorali andati in onda.




Referente:
avv. Raimondo Miraglia

PARAMETRI DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO			
SERVIZIO	Tempo intercorrente da:	Standard	Termini di Legge (Ordinatori)
Accoglimento domande Emittenti	Public. delibera AGCOM su G.U.	05	05 gg.
Accoglimento domande Soggetti politici	Scadenza presentazione candidature	05	05 gg.
Svolgimento sorteggio MAG	Scadenza presentazione candidature	10	-----
Istruttoria a seguito di Presunta violazione	Data della segnalazione	02	02 gg.

Lo **schema** che segue percorre in **3 moduli** le fasi cronologiche di istruttoria, finalizzate alla valutazione delle istanze presentate dalle emittenti locali per la trasmissione dei **messaggi autogestiti gratuiti** (MAG) e per l'ottenimento dei relativi contributi, stanziati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in occasione delle consultazioni elettorali.

A parte, in basso, è riportata la cronologia delle fasi di istruttoria delle attività collegate alla Par Condicio.





TUTELA DEI MINORI


La delega sulla vigilanza in materia di tutela dei minori in ambito radiotelevisivo locale coinvolge il Co.Re.Com. nella fase di **raccolta delle denunce**.



Referente:

Dott. Paride VETRANO

<i>PARAMETRI DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO</i>			
<i>SERVIZIO</i>	<i>Tempo intercorrente da:</i>	<i>Standard</i>	<i>Termini di Legge (Ordinatori)</i>
	Presentazione	tempestivi	



Nel caso in cui privati cittadini o associazioni intendano **denunciare** la messa in onda di scene discutibili o contrarie alle norme che tutelano i minori, possono inviare le segnalazioni tramite pec o posta elettronica agli uffici del Co.Re.Com.

Nella segnalazione è **indispensabile** indicare

- il **nome dell'emittente televisiva**,
- **l'orario della messa in onda** del programma,
- il **titolo** del programma,
- una **breve descrizione della scena** che si ritiene contrasti con le norme.

La **completezza** di indicazioni è fondamentale in quanto è su questa base che il Co.Re.Com. può procedere ad acquisire tramite la **Guardia di finanza** la registrazione del programma.


Successivamente il Comitato analizza il filmato e, nel caso in cui verifichi effettivamente una violazione delle norme, trasmette una relazione di merito **all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni**, la quale procederà a sanzionare l'emittente.

Se invece il Co.Re.Com. valuta l'infondatezza della segnalazione, si procede ad archiviare l'istanza.

In ogni caso il cittadino o l'associazione segnalante riceverà da parte del Co.Re.Com. una **comunicazione scritta** circa l'esito della sua richiesta.

Lo **schema** che segue riassume le fasi cronologiche di istruttoria per la vigilanza in materia di **tutela dei minori**. A parte, in basso, è riportata la cronologia delle fasi in cui si sviluppa l'attività di **monitoraggio**.





ACCESSO RADIOTELEVISIVO
RAI 3 CAMPANIA



Il Co.Re.Com., in base alla Legge 14 aprile 1975, n. 103, è competente in materia di accesso alle trasmissioni televisive regionali della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo da parte di soggetti collettivi (associazioni culturali, partiti, enti locali, sindacati, gruppi etnici e linguistici, confessioni religiose) per attività di comunicazione attraverso la fruibilità di uno spazio gratuito a disposizione nel palinsesto della Rai regionale.

Al Co.Re.Com. competono l'istruttoria e l'esame delle richieste provenienti dai soggetti sopra indicati.

Il piano dei programmi dell'accesso viene definito per ogni trimestre e viene inserito, per lo stesso periodo, nel palinsesto delle trasmissioni della Sede Regionale RAI.

Referente:
Avv. Raimondo MIRAGLIA

PARAMETRI DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO

SERVIZIO	Tempo intercorrente da:	Standard	Termini di Legge (Ordinatori)
----------	-------------------------	----------	----------------------------------

Istruttoria e redazione
Graduatoria semestrale

Accoglimento domande

Entro il mese precedente il
semestre di programmazione

COS'È L'ACCESSO RADIOTELEVISIVO



Rappresenta uno **spazio autonomo** a disposizione di **soggetti collettivi** quali: gruppi di rilevante interesse sociale;

- autonomie locali
- enti ed associazioni politiche e culturali
- associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute
- gruppi etnici e linguistici
- confessioni religiose
- sindacati
- movimenti politici
- partiti e gruppi politici



COME FUNZIONA?

I soggetti interessati devono compilare l'apposito modulo, scaricabile dal sito corecomcampania.it ed inviarlo via mail o pec ai seguenti indirizzi:

programmiperlaccesso@cr.campania.it

corecom.campania@pec.cr.campania.it

Ai fini della presentazione delle richieste di accesso per le trasmissioni radiotelevisive regionali, è necessario compilare e inviare, pena esclusione, l'autocertificazione scaricabile dal sito del Corecom, nella quale si dichiara che i contenuti trasmessi non contengono messaggi pubblicitari, così come previsto dalle seguenti Linee Guida:

1) il contenuto deve essere conforme al modello scaricabile dal sito del Corecom Campania, e specificamente nella sezione Modulistica, coerente altresì a quanto enunciato nella richiesta inviata agli uffici Co.Re.Com. della Campania, all'indirizzo programmiperlaccesso@cr.campania.it;

2) il contenuto non può in alcun modo, pena esclusione, contenere messaggi pubblicitari.

I video autoprodotti e le registrazioni effettuate presso gli studi della sede RAI di Napoli saranno preventivamente visionati dal Corecom, che ne valuterà la conformità alle presenti Linee Guida per la trasmissione nei Programmi dell'accesso, mentre la valutazione finale sulla legittimità spetterà alla Commissione di Vigilanza Rai.

Le richieste devono essere inoltrate **entro il primo giorno** (non festivo) del mese che precede il trimestre di riferimento.


Primo trimestre: Gennaio, Febbraio, Marzo (entro il 3 Dicembre)

Secondo trimestre: Aprile, Maggio, Giugno (entro il 3 Marzo)

Terzo trimestre: Luglio, Agosto, Settembre (entro il 3 Giugno)

Quarto trimestre: Ottobre, Novembre, Dicembre (entro il 3 Settembre)

Lo **schema** che segue riassume il procedimento di istruttoria per l'**accesso radiotelevisivo**.



DIRITTO DI RETTIFICA

Il **diritto di rettifica** consiste nella facoltà da parte dei soggetti di cui siano state diffuse immagini o ai quali siano stati attribuiti atti, pensieri, affermazioni, dichiarazioni, **contrari a verità** di richiedere al concessionario privato o alla concessionaria pubblica la diffusione di proprie **dichiarazioni di replica**, in condizioni paritarie rispetto alle notizie pubblicate.

Le competenze del Co.Re.Com. in materia di rettifica riguardano esclusivamente il **settore radiotelevisivo regionale**.

Non possono essere presentate al Co.Re.Com istanze di rettifica riguardanti il settore della carta stampata.





Il soggetto che ritenga lesi i propri interessi morali o materiali dovrà **preliminarmente** inoltrare la propria richiesta al **concessionario radiotelevisivo** (pubblico o privato).


Soltanto qualora tale rettifica non venga accolta, l'interessato potrà inoltrare la relativa istanza al **Co.Re.Com** competente.

Referente:
avv. Raimondo Miraglia

<i>PARAMETRI DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO</i>			
<i>SERVIZIO</i>	<i>Tempo intercorrente da:</i>	<i>Standard</i>	<i>Termini di Legge (Ordinatori)</i>
<i>Istruttoria a seguito di istanza</i>	<i>Presentazione istanza</i>	<i>07</i>	<i>07gg.</i>

Lo **schema** che segue riassume il procedimento di istruttoria per il **diritto di rettifica**.





GESTIONE E RENDICONTAZIONE RECLAMI/CHIARIMENTI/QUESITI

Il Servizio di supporto al Co.Re.Com. è a disposizione per ricevere eventuali suggerimenti, chiarimenti, quesiti o reclami di disservizi o di mancato rispetto degli impegni fissati dalla presente Carta.

Il reclamo deve essere formulato in modo preciso e con le informazioni necessarie per individuare il problema e facilitare l'accertamento e la risoluzione di quanto segnalato.

I suggerimenti, i chiarimenti, i quesiti o i reclami possono essere inoltrati al Co.Re.Com. Campania utilizzando esclusivamente l'indirizzo e-mail:

corecomcampania@cr.campania.it

REGISTRO DEGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE E POSTALI

(ROC)

Il Registro degli Operatori della Comunicazione di seguito R. O. C., è un registro unico adottato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) con la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari allo scopo di assicurare l’applicazione delle norme del settore quali quelle concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo o il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.

La convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta il 22 dicembre 2017, rinnovata nel 2022, tra l’Autorità ed il Co.Re.Com. Campania ha delegato a quest’ultimo la gestione del R.O.C. per tutti gli operatori della comunicazione e postali aventi sede legale nella Regione Campania.

▪ **Delibere di riferimento**

- » Testo del Regolamento Roc (Delibera 666/08/Cons) integrato con le modifiche apportate dalle delibere:
 - - Delibera n. 402/18/Cons
 - - Delibera n. 1/17/Cons
 - - Delibera n. 566/13/Cons
 - - Delibera n. 565/13/Cons
 - - Delibera n. 398/13/Cons
 - - Delibera n. 393/12/Cons
 - - Delibera n. 44/12/Cons
 - - Delibera n. 421/11/Cons
 - - Delibera n. 283/11/Cons
 - - Delibera n. 608/10/Cons
 - - Delibera n. 195/09/Cons
 - - Delibera n. 102/03/Cons

-
- - Delibera n. 200/21/Cons
 - - Delibera n. 224/23/Cons
 - - Delibera n. 270/23/Cons
 - - Allegato A alla Delibera n.666/08/Cons
 - - Allegato B alla Delibera n. 666/08/Cons

CHI DEVE ISCRIVERSI AL ROC

(Art.2, comma 1, Regolamento Roc)

Sono obbligati all'iscrizione al Registro:

- a. gli operatori di rete: i soggetti titolari del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione di programmi agli utenti;
- b. fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici: 1) fornitori di servizi di media audiovisivi lineari: le persone fisiche o giuridiche cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi, esclusi gli operatori di rete che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe su terzi; 2) fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari: le persone fisiche o giuridiche cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media e che ne determinano le modalità di organizzazione, esclusi gli operatori di rete che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe su terzi; 3) fornitori di servizi di media

-
- radiofonici: i titolari di autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica digitale, che hanno la responsabilità dei palinsesti radiofonici;
- c. i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato: i soggetti che forniscono, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, o che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dell' articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero forniscono una guida elettronica ai programmi ;
- d. i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione: la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i soggetti titolari di concessione, autorizzazione, o comunque di altro provvedimento abilitativo, rilasciato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per l'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, con qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato, e per l'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, nonché i soggetti a cui la legge impone gli stessi obblighi dei concessionari;
- e. le imprese concessionarie di pubblicità: 1) le imprese che, in forza di un contratto con i soggetti di cui alle lettere b) e d) o con una loro concessionaria di pubblicità, ricevono l'incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la trasmissione mediante impianti radiofonici o televisivi; 2) i soggetti che, in forza di un contratto con un editore di giornali quotidiani, periodici o riviste, di testate in formato elettronico di cui alla lettera i), nonché di agenzia di stampa di cui alla lettera g), o con una sua concessionaria di pubblicità, ricevono l'incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la diffusione,
-

-
- su giornali quotidiani, periodici o riviste, testate in formato elettronico di cui alla lettera i) nonché di agenzia di stampa di cui alla lettera g); 3) le imprese che esercitano l'attività di negoziazione e conclusione di contratti di vendita di spazi pubblicitari da trasmettere sul web e su altre piattaforme digitali fisse o mobili;
- f. le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi: 1) i soggetti che producono o distribuiscono ai soggetti di cui alle lettere b) e d) programmi destinati alla radiodiffusione sonora o televisiva;
- g. le agenzie di stampa a carattere nazionale: 1) le agenzie di stampa a carattere nazionale ex art. 27 della legge 416/81, i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana; 2) le altre agenzie di stampa a rilevanza nazionale, i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento, a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno un editore a carattere nazionale che realizzi un prodotto ai sensi della legge n. 62 del 2001, compresi i soggetti di cui alle lettere b), c), d) e g) del presente comma;
- h. gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste: 1) i soggetti editori di cui all'articolo 1, comma 1, e quelli equiparati di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che pubblicano più di dodici numeri l'anno; 2) gli altri soggetti editori che comunque pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità;
- i. i soggetti esercenti l'editoria elettronica: 1) i soggetti che pubblicano in modalità elettronica testate diffuse al
-

-
- pubblico con periodicità quotidiana, e quelli equiparati di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che pubblicano più di dodici numeri l'anno; 2) gli altri editori che pubblicano in modalità elettronica testate con periodicità non quotidiana, ivi compresi i soggetti che gestiscono siti internet per la pubblicazione degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 c.p.c. così come previsto dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2006;
- j. le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica: i soggetti che, in base ad autorizzazione forniscono direttamente servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare televisiva;
 - k. gli operatori economici esercenti l'attività di call center: tutti gli operatori economici che svolgono attività di call center su numerazioni nazionali nonché i soggetti terzi affidatari dei servizi di call center;
 - l. i soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione: ogni impresa che utilizza indirettamente una risorsa nazionale di numerazione, assegnata ad un operatore di rete mobile, anche virtuale, come mero identificativo dell'utente del servizio di comunicazioni mobili e personali;
 - m. fornitore di servizi di intermediazione online: persona fisica o giuridica che, anche se non stabilita nel territorio nazionale, fornisce, od offre di fornire, servizi di intermediazione online, come definiti dal Regolamento (UE) 2019/1150, agli utenti commerciali stabiliti o residenti in Italia;
 - n. fornitore del motore di ricerca online: persona fisica o giuridica che, anche se non stabilita nel territorio nazionale, fornisce, od offre di fornire, un motore di ricerca online, come definito dal Regolamento (UE) 2019/1150, in lingua italiana o agli utenti stabiliti o residenti in Italia;
-

o. i fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi: l'impresa che fornisce uno o più dei seguenti servizi: raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali, ad eccezione del solo trasporto, ai sensi della normativa primaria e regolamentare vigente.

ATTENZIONE: Non rientrano nelle categorie citate dall'Articolo 2, comma 1, Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del ROC i seguenti soggetti:

- i soggetti che svolgono le attività di Centro Elaborazione Dati (CED) ovvero i centri di scommesse sportive;
- i soggetti esercenti l'attività commerciale - ad esempio bar, alberghi, pizzerie, tabaccherie, sala giochi, etc. - che mettono a disposizione della propria clientela computer con connessione ad internet pur non avendo come oggetto sociale principale l'attività di "servizi di comunicazione elettronica"
- gli Editori di libri;
- i Produttori discografici e cinematografici;
- i Blogger.

COME CI SI ISCRIVE AL ROC

Con l'adozione della delibera n. 393/12/CONS, l'Agcom ha disposto l'integrazione degli adempimenti relativi alla gestione telematica del Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) tra quelli esposti nel portale www.impresainungiorno.gov.it gestito dalla Unioncamere (Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). Con il nuovo sistema del Registro, operativo a partire dal 16 ottobre 2012, le domande di iscrizione e tutte le comunicazioni al Roc, dovranno essere trasmesse in formato elettronico attraverso il portale impresainungiorno.gov.it. L'accesso agli adempimenti è consentito attraverso l'uso della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'art. 1 lett. d) del Codice dell'Amministrazione digitale (Dlgs 7 marzo 2005, n. 82), oppure tramite SPID o CIE.

I legali rappresentanti o titolari degli operatori iscritti (o che intendono presentare domanda di iscrizione) per poter accedere al portale impresainungiorno.gov.it dovranno dotarsi della Cns o dello SPID o CIE.

Infine, devono, altresì, dotarsi della CNS o SPID O CIE i delegati alla compilazione e trasmissione degli adempimenti verso il ROC.

REFERENTE

Dott. Paride Vetrano

MEDIA EDUCATION

1. I Co.re.com. realizzano iniziative di *media education* in linea con l'obiettivo strategico dell'Autorità di "promuovere l'alfabetizzazione e la cultura digitale e tutelare i soggetti più vulnerabili", con particolare riferimento alla specifica definizione di alfabetizzazione digitale ed educazione all'uso consapevole dei mezzi di comunicazione quali strumenti di contrasto dei fenomeni di disinformazione e di incitamento all'odio, nonché di mitigazione dei rischi cui soprattutto i minori sono esposti nel consumo di media online.
2. Le iniziative realizzate in tale ambito devono essere coerenti rispetto ai fabbisogni di alfabetizzazione digitale e mediatica delle fasce più vulnerabili della popolazione.

REFERENTE

Dott. Paride Vetrano

MONITORAGGIO

Il Co.re.com. vigila sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità.

La competenza territoriale

La competenza territoriale dei Co.re.com. si radica in relazione al criterio della ricezione del segnale digitale terrestre, dovendosi intendere la tutela circoscritta ai telespettatori che risiedono nel territorio regionale/provinciale in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi (di seguito FSMA) è autorizzato a trasmettere.

Quanto all'individuazione del campione di FSMA da sottoporre annualmente al monitoraggio d'ufficio, ferma allo stato l'indicazione di monitorare annualmente, a rotazione, un numero di FSMA adeguato, esso deve essere individuato, a discrezione di ciascun Co.re.com., in base alla conoscenza che questi possiede sia delle peculiarità del proprio territorio sia dei FSMA che, a seguito del refarming, diffondono all'interno del territorio stesso sulla base dei seguenti criteri:

1. FSMA che diffondono esclusivamente nell'ambito del territorio regionale/provinciale di competenza ed aventi sede legale nello stesso;
2. FSMA che diffondono nell'ambito del territorio regionale/provinciale di competenza ed anche in quello di competenza di altro o di altri Co.re.com. ed aventi sede legale nel territorio regionale/provinciale di competenza proprio o di uno di essi;
3. FSMA che diffondono nell'ambito del territorio regionale/provinciale di competenza di più Co.re.com. ed aventi sede legale nel territorio regionale/provinciale di

competenza di un ulteriore altro Co.re.com. (diverso da tutti costoro).

Campione da assoggettare a monitoraggio

Il monitoraggio deve consistere di almeno una sessione annuale della durata di sette giorni continuativi su 24 ore, per le macroaree tutela dei minori, comunicazione commerciale e obblighi di programmazione.

Per l'area del pluralismo politico-istituzionale, al fine di disporre di dati significativi sul rispetto del pluralismo anche nei periodi non elettorali, sarebbe auspicabile disporre di dati riferiti a periodi più lunghi (quanto meno un mese). In particolare, si ritiene di attribuire una particolare rilevanza al monitoraggio della testata regionale Rai (e, segnatamente, ai tre notiziari diffusi giornalmente da ciascuna sede locale) che dovrebbero costituire oggetto, ove possibile, di un monitoraggio continuativo per almeno un mese l'anno.

Per quanto riguarda i fornitori di servizi media locali, ove il Co.re.com. deliberi di attuare la vigilanza sulla macroarea pluralismo, esso deve essere monitorato nei programmi informativi e in quelli di approfondimento che ne completano i contenuti.

REFERENTE

Avv. Raimondo Miraglia

NAVIGAZIONE PORTALE

HOME PAGE del sito web del Co.Re.Com .Campania:



Il sito è stato realizzato in conformità ai principi e criteri indicati dalla normativa CAD e realizzato secondo le linee guida di design per i servizi web della PA, a cura degli Organismi di governo preposti (AgID e altri).

Il sito è raggiungibile direttamente per mezzo di motori di ricerca all'indirizzo web :

<http://www.corecomcampania.it/index.php/it/>

oppure dal portale del Consiglio regionale della Campania

<http://www.consiglio.regione.campania.it/Co.Re.Com/isp/index.isp/>)

cliccando sulla voce prevista nella sua homepage o nella sezione Intranet alla voce Co.Re.Com.

Il corpo della home page ha una struttura modulare orizzontale con sezioni che comprendono contenuti omogenei.

CONTATTI

Corecom Campania

Centro Direzionale Is. F/8

80142 Napoli (NA)

3° piano

Recapiti telefonici:

Reception

081.7783864



PEC: corecom.campania@pec.cr.campania.it

E-MAIL: corecomcampania@cr.campania.it